



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 novembre 2019
(OR. en)

13944/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0249 (NLE)**

**AVIATION 222
RELEX 1021**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

DECISIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale
riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza)
della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa all'aviazione civile internazionale ("convenzione di Chicago"), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (2) Gli Stati membri dell'Unione sono parti contraenti della convenzione di Chicago e Stati membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO, tra cui l'Assemblea e altri organi tecnici.
- (3) A norma dell'articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, i consigli dell'ICAO adotta standard internazionali e pratiche raccomandate (*standards and recommended practices* – "SARP").
- (4) Il 4 luglio 2019 l'ICAO ha inviato la lettera agli Stati AS8/2.1-19/48 per informare gli Stati membri dell'ICAO che la proposta di emendamento 17 dell'allegato 17 ("Sicurezza") della convenzione di Chicago ("allegato 17") sarà presentata al Consiglio dell'ICAO ai fini della sua adozione nel corso della 218^a sessione, che si terrà dal 18 al 29 novembre 2019, e si prevede che entri in vigore nel luglio 2020. L'emendamento 17 dell'allegato 17 comprende, tra l'altro, disposizioni nuove o rivedute per quanto riguarda le valutazioni delle vulnerabilità, la condivisione delle informazioni tra Stati e portatori di interessi, i programmi di formazione e sistemi di certificazione, i controlli di accesso, gli screening del personale e altre modifiche di carattere redazionale. La lettera agli Stati AS8/2.1-19/48 ha avviato il periodo di consultazione degli Stati membri dell'ICAO sull'emendamento 17 dell'allegato 17, periodo che si è concluso il 4 ottobre 2019.

- (5) L'emendamento 17 dell'allegato 17 è stato preparato dal Gruppo sulla sicurezza dell'aviazione dell'ICAO, del quale sono membri attivi gli esperti di otto Stati membri dell'Unione, ed è stato presentato per approvazione alla 217^a sessione del Consiglio dell'ICAO. A seguito della consultazione degli Stati membri dell'ICAO, è probabile che l'emendamento 17 dell'allegato 17 verrà approvato dal Consiglio dell'ICAO nella sua 218^a sessione.
- (6) Una volta adottato, l'allegato 17 modificato sarà vincolante per tutti gli Stati membri dell'ICAO, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione, in conformità della convenzione di Chicago ed entro i limiti da essa stabiliti. L'articolo 38 della convenzione di Chicago fa obbligo alle parti contraenti di avvertire l'ICAO, mediante il meccanismo di notifica delle differenze, qualora intendano discostarsi dai SARP. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'ICAO riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di consiglio dell'ICAO dovrebbe pertanto essere quella che figura nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 ("Sicurezza") della convenzione internazionale per l'aviazione civile è quella che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del consiglio dell'ICAO esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
